



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Codice Fiscale n. 00343940839

ORDINANZA SINDACALE N. 06

DEL 31/01/2019

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 del D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. e Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati, **dal 2 Febbraio 2019 al 31 Maggio 2019.**

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Giardini Naxos è Socio della S.R.R. Messina Area Metropolitana, cui la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. assegna in via esclusiva le competenze a gestire il servizio integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale di riferimento;
- detta società, dalla data della sua costituzione a tutt'oggi, non risulta pienamente operativa, in quanto non ha provveduto a individuare il soggetto gestore del servizio in parola.
- a maggior chiarimento, con nota del 2/01/2019 prot.1, in riscontro alla ns. nota prot. 28672 del 13/12/2018, la stessa Società ha comunicato al Comune di Giardini Naxos che il completamento del procedimento di affidamento del servizio di che trattasi stante la complessità della gara suddivisa in 5 lotti, si immagina possa essere concluso nel periodo compreso tra i mesi di Maggio e Ottobre 2019 e parimenti ha confermato la disponibilità a fornire il proprio contributo tecnico per la gestione della procedura di individuazione dell'affidatario attraverso Ordinanza Sindacale, nelle more della conclusione della suddetta gara unica;
- che con nota prot. 29910 del 31/12/2018 è stato chiesto all'ATO ME4 se, nelle more dell'espletamento della gara unica ex L.R. 9/10 da parte della S.R.R. Messina Area Metropolitana, fosse nelle condizioni di poter assicurare il corretto espletamento del servizio di che trattasi, al fine di evitare l'emissione di una nuova Ordinanza Sindacale *extra ordinem* dopo la scadenza di quella in vigore;
- l'ATO ME4 tuttavia non risulta definitivamente più competente nella gestione del servizio di che trattasi, vista l'O.P.R.S. n. 7/Rif del 03/12/2018 con decorrenza dall'1/02/2019;

Considerato, pertanto che, nelle more dell'affidamento del servizio da parte della S.R.R. Messina Area Metropolitana, occorre garantire la raccolta dei rifiuti nel territorio comunale per prevenire il pericolo per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, derivante dalla circostanza che una relativa interruzione determinerebbe un elevato rischio igienico ambientale conseguente alla mancata raccolta e conferimento dei rifiuti, nonché ripercussioni sotto il profilo economico sociale;

Ritenuto che questo Comune, nelle more dell'affidamento del servizio attraverso la S.R.R. di riferimento e per il tempo strettamente necessario, intende procedere con l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in forza delle norme previste dal D.lgs 3 Aprile 2006, n.152, (articoli 191 e 192) e della normativa Regionale in atto;

Dato atto che l'Anac con delibera n. 1375 del 21.12.2016, intervenendo sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Siciliana, sullo stato di attuazione della riforma e sull'analisi dei fenomeni distorsivi del corretto funzionamento del sistema, ha evidenziato "Nulla evidentemente

impedisce al Sindaco, in presenza di una fase di stallo per l'impossibilità della SRR di assicurare il servizio, di sostituirsi all'ente preposto adottando, legittimamente, le Ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente“;

Visto lo stato di confusione ingenerato dalla mancata operatività della SRR e dalla sopravvivenza della Società d'Ambito ME 4 in liquidazione, che nonostante l'irreversibile processo di dismissione imposta dalla Regione Siciliana, ha gestito il servizio nel Comune fino all'estate del 2018, quando il Sindaco per i motivi meglio specificati successivamente ha adottato l'Ordinanza Sindacale n.47/18, impugnata dall'ATO ME4 dinnanzi al TAR Catania, che con Ordinanza n. 635 del 15/10/2018 ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo “prevalenti gli interessi pubblici condensate nella necessità per la collettività di fruire di un servizio di igiene ambientale efficace”;

Preso atto che anche a causa di tale imprevedibile situazione, non è stato possibile programmare l'affidamento mediante altre procedure e quindi si rende necessario procedere con l'adozione di provvedimenti contingibili onde salvaguardare la salute pubblica ed evitare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari;

Viste le varie Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana che disciplinano la normativa sui rifiuti, nonché, l'ultima O.P.R.S. nr.8/18 e precisamente l'art.1, che ordina nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.lgs n. 152/2006 per il periodo dal 01 Dicembre 2018 al 31 Maggio 2019 il ricorso temporaneo a forme di gestione dei rifiuti, al fine di evitare l'insorgere di emergenze ambientali, igienico – sanitarie, di ordine pubblico e sociale;

Valutato che è fatto obbligo all'Ente comunale di porre in essere ogni atto utile per il rispetto degli obiettivi normativi comunitari, nazionali e regionali per il raggiungimento della percentuale di Raccolta Differenziata pari al 65%;

Tenuto conto che con propria Ordinanza n. 47/18, di pari oggetto, era stato prescritto alla ditta Progitex s.r.l. di eseguire, per il complesso di ragioni di fatto e di diritto esposte nella medesima ordinanza, per il periodo dal 2 Agosto 2018 al 1° Febbraio 2019, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati, essendo al culmine dell'alta stagione, alla luce delle note dell'ATO ME4 in relazione all'impossibilità di svolgere il servizio in oggetto, nonché delle numerose segnalazioni e lamentele da parte di turisti, albergatori, agenti di viaggio e strutture ricettive circa i disservizi e le possibili criticità igienico-sanitarie, tra l'altro con numerosi servizi e articoli sui disservizi riportati da televisioni e stampa, anche nazionali, che hanno procurato un gravissimo danno all'immagine della Città ;

Richiamate:

- la nota prot. 776 dell'11/01/19, con la quale lo scrivente dispone al Responsabile del IV Settore di espletare apposita procedura comparativa, al fine di individuare in tempi utili, senza alcuna interruzione del servizio, l'affidatario del servizio di raccolta e trasporto r.s.u.;
- la nota prot. 982 del 15/01/2019 a firma del Responsabile del IV Settore, di riscontro alla sopra indicata richiesta, con la quale comunica la complessità della gestione del servizio di RR.SS.UU. e che la predisposizione degli atti propedeutici alla procedura comparativa richiesta, i tempi necessari di pubblicazione della stessa e il relativo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, non rientrano nei tempi di scadenza dell'attuale gestione, che risulta essere il 1° Febbraio 2019, e pertanto, a parere dello stesso Responsabile è necessario che l'attuale gestione venga reiterata fino al 31/05/2019, fermo restando che qualora alla scadenza la procedura di gara condotta dall'S.R.R. non dovesse ancora aver fornito un nuovo gestore, l'Ufficio, avrà provveduto nel frattempo all'espletamento - pubblicazione e affidamento del servizio per una durata presumibilmente limitata di mesi 6 prorogabili, con decorrenza dal 1° Giugno 2019, mediante una procedura comparativa;
- la nota prot. 2412 del 31/01/2019, che il Responsabile del IV Settore, trasmette agli Uffici

UREGA di Messina, avente ad oggetto: “ Richiesta espletamento procedura comparativa per l’individuazione dell’affidatario del Servizio di Igiene Ambientale, raccolta e trasporto r.s.u. indifferenziati e differenziati del Comune di Giardini Naxos”;

Ritenuto che non esiste al momento altra soluzione se non l’intervento diretto di questo Comune, finalizzato a consentire la continuazione della raccolta dei RR.SS.UU. “*Porta a Porta*”, con la Ditta che attualmente gestisce il predetto servizio e che con quest’ultima si sono raggiunti i livelli percentuali di RD previsti dalla normativa;

Visto che in data 02/08/2018 è stato avviato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati con il sistema “ *Porta a Porta*” con la ditta Progitec s.r.l. (affidataria tramite manifestazione di interesse);

Considerato che la Progitec s.r.l. ha svolto il servizio correttamente non incorrendo in alcuna contestazione, utilizzando metodi raccolta idonei e garantire il decoro e l’igiene all’interno del territorio comunale oltre a consentire il raggiungimento di adeguati livelli di raccolta differenziata;

Ritenuto di ordinare alla ditta Progitec s.r.l., che attualmente espleta il servizio dei RR.SS.UU. di continuare le relative attività a partire dal 2 Febbraio 2019 fino al 31 Maggio 2019, secondo le modalità e condizioni previste nella sopra citata Ordinanza Sindacale n. 47/18;

Richiamato l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui “ l’esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia e immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge, pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa – specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica – il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, anche se sussiste una apposita disciplina che regola, in via ordinaria, la materia (CGA, dec. 21/2005)” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 26 Ottobre 2016, n. 2737, TAR Palermo n. 291 del 1° Febbraio 2017);

Vista la L.R. n. 9/2010 “Gestione integrata dei rifiuti e dei siti inquinati”, con la quale la Regione Siciliana ha disciplinato la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

Dato atto che:

- nelle more della effettiva funzionalità della S.R.R. Messina Area Metropolitana, stante le criticità nella gestione a mezzo della Società ATO ME4 Gestione Commissariale, l’Amministrazione Comunale è stata onerata ad assumere in forma diretta la gestione del servizio per avviare immediatamente la Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani Differenziati e Indifferenziati al fine di evitare possibili emergenze sanitarie e di igiene pubblica, dovute all’interruzione dei servizi di che trattasi;
- nelle Ordinanze Presidenziali, emanate in materia di rifiuti, viene ribadito che l’Ente è comunque tenuto a garantire la continuità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché il raggiungimento delle percentuali di RD stabilite dalla normativa, nelle more del definitivo avvio operativo delle Società per la regolarizzazione dei rifiuti e all’attuazione della L. 9/2010;
- il Sindaco adotta provvedimenti *extra ordinem* per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione Europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, ai sensi dell’art. 191 del D.lgs n.152/2006;

Visto che dal verbale della riunione operativa del 7 Dicembre 2018, tenutasi presso gli Uffici del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, trasmessoci con nota prot. 1403/2018, si evince l'impossibilità da parte dell'ATO ME4 di svolgere il servizio e il relativo onere a carico dei singoli Comuni;

Considerato pertanto che, a fronte dell'imminente scadenza della propria ordinanza sindacale nr. 47/18, nonché della mancanza di qualsivoglia iniziativa di adeguamento alle previsioni dell'O.P.R.S. n. 08/Rif. da parte della ATO ME4, e/o di direttive da parte del competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e della S.R.R. Messina Area Metropolitana, ricorrano i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente in materia di igiene urbana, teso a garantire lo svolgimento del servizio di igiene ambientale e a prevenire il pericolo per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, derivate dalla circostanza che la sua interruzione determinerebbe un elevato rischio igienico – sanitario conseguente alla mancata raccolta e conferimento dei rifiuti, nonché ripercussioni sotto il profilo economico – sociale, senza considerare il notevole danno all'immagine per un Comune di rilevanza turistica quale Giardini Naxos;

Richiamato l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui “...l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa – specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente;

Dato atto che attraverso l'attivazione del presente provvedimento vengono garantiti:

- a) l'immediata prosecuzione del Servizio di igiene ambientale e la sua esecuzione;
- b) la sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione;
- c) l'esecuzione dell'intervento nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità e celerità;

Ritenuto, pertanto, sussistere le condizioni di legge per emanare apposita ordinanza contingibile e urgente stante che si appalesa:

- l'indispensabilità di ordinare il servizio di raccolta, ivi incluso il servizio di RD “Porta a Porta”, lo spazzamento, il conferimento e successivo trasporto in centri di raccolta/smaltimento autorizzati, stante che a tutt'oggi l'S.R.R. non ha completato le operazioni di individuazione del gestore secondo le previsioni della L.R. n.9/10;
- di dover provvedere con tempestività alla esecuzione delle misure igienico – sanitarie nell'interesse della salute pubblica e che un ritardo comporterebbe sofferenza alla collettività;

Preso atto che:

- l'Ordinanza proposta costituisce in atto, l'unico strumento giuridicamente adeguato per regolare casi concreti ed individuati, non altrimenti riconducibili ad altra situazione tipica prevista dalla normativa vigente;
- la Ditta Progitec s.r.l., che sino ad oggi ha espletato i servizi affidati con l'Ordinanza Sindacale nr.47/18, cesserà il servizio con decorrenza dal 02 Febbraio 2019 e che è necessario assicurare la continuità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati al fine di scongiurare ogni possibile pregiudizio per la salute pubblica;
- che la Progitec s.r.l. ha già avviato la Raccolta differenziata “Porta a Porta” in tutto il territorio comunale, ed ha raggiunto con detto servizio, le percentuali previste dalla normativa e nel rispetto degli obblighi normativi sopra indicati e per il mancato rispetto dei quali l'Ente potrebbe incorrere nelle sanzioni previste sia dalla Comunità Europea e sia dalla Regione Siciliana;
- che la stessa ditta ha espletato il servizio con regolarità e diligenza senza che siano stati mossi rilievi;

Richiamato il citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 191 che testualmente prevede che *".....il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi"*;

Vista la L.R. n. 3/2013;

Vista la L.R. n. 9/2010;

Viste le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana che disciplinano il servizio di gestione dei rifiuti

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo:

- 1) di intervenire nell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale del Comune di Giardini Naxos, ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in via sostitutiva della Gestione della SRR Messina Area Metropolitana e preso atto delle sopravvenute non più competenze dell'ATO ME4 S.p.A. in liquidazione, con decorrenza dal **2 Febbraio 2019 fino al 31 Maggio 2019**, in considerazione che detto servizio non può subire soluzioni di continuità per i gravissimi problemi igienico – sanitari che deriverebbero ove venisse interrotto, nonché per quanto in premessa esposto;
- 2) di prendere atto delle note prot. 982 del 15/01/2019 e prot. 2412 del 31/01/2019 a firma del Responsabile del IV Settore e demandare allo stesso il tempestivo espletamento dell'iter procedurale finalizzato alla procedura comparativa;
- 3) di affidare conseguentemente, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di appalti, ai sensi dell'art. 191 commi 1 e 4 del D.lgs 152/2006, la prosecuzione del servizio di Raccolta e Trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica indicati nell'Ordinanza Sindacale n.47/18, con il sistema Porta a Porta, nel territorio del Comune di Giardini Naxos, così da garantire il rispetto della percentuale di RD minima prevista dalla vigente normativa dal **02 Febbraio 2019 al 31 Maggio 2019**, salvo quanto disposto al punto 10, **alla Ditta Progitec di Lapiana Angelo & C. s.r.l., con sede in Castel di Iudica (CT), Via Bivio San Giuseppe n. 4**, agli stessi patti prezzi e condizioni, rapportati ai mesi di affidamento, specificati nel verbale di cui all'Ordinanza Sindacale n.47/18 e tenuto conto di quanto previsto nell'avviso esplorativo e nell'allegata relazione tecnica pubblicati all'albo pretorio on-line di questo Ente in data 23 Luglio 2018, fermo restando che se prima del 31 Maggio 2019 si concludessero le procedure per l'avvio operativo della SRR Messina Area Metropolitana ovvero la procedura comparativa di cui alle precedenti note prot. 982/19 e prot. 2412/19 il rapporto con la Ditta si intenderebbe concluso senza nulla a pretendere dalla stessa;
- 4) che la ditta affidataria del servizio, si attenga, nello svolgimento dello stesso, al contenuto delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, non ultima la n. 8/Rif/2018;
- 5) Al Responsabile del IV Settore e alla Ditta affidataria, di rispettare quanto previsto in materia di tutela del personale ex art. 7 e 19 della L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii. e dell'accordo quadro stipulato con le OO.SS., invitando a tal fine l'ATO ME4 a voler disporre la proroga dell'attuale distacco dei lavoratori aventi i requisiti di legge, già disposto per l'utilizzo degli stessi da parte della Ditta affidataria, salvo il caso di diverse determinazioni assunte da parte della S.R.R. Messina Area

Metropolitana, essendo tale personale inserito nella dotazione organica della stessa;

- 6) Al Responsabile del IV Settore:
- di monitorare costantemente il perdurare a carico della Ditta della sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge quali necessari per contrarre con la P.A. e gestire pubblici servizi, specificamente l'iscrizione nella " White list" della Prefettura di competenza, comunicando tempestivamente eventuali modifiche o sopravvenienze, fermo restando che la presente Ordinanza si intende immediatamente revocata in caso di sopraggiunta informativa interdittiva ex art. 92 del D.lgs n.159/2011;
 - di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa necessario per il pagamento del costo del servizio in questione e a regolarizzare la presente ordinanza, previa approvazione del PEF del servizio in oggetto per l'anno 2019;
 - di provvedere ad attivare le procedure per il trasporto e conferimento dei RR.SS.UU. presso la discarica di Sicula Trasporti s.r.l, sita in Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania, così come disposto dal Presidente della Regione Siciliana che con proprie ordinanze ha individuato la stessa;
- 7) Di notificare copia del presente atto ai Responsabili del II del IV e del V Settore per i successivi adempimenti di competenza e di porre in essere tutti gli atti gestionali e funzionali previsti dalla legge, per la piena esecuzione della presente ordinanza;
- 8) Di revocare ogni altro provvedimento in conflitto con la presente ordinanza;
- 9) Di riservarsi di revocare la presente ordinanza, ove dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata o si dovesse, a insindacabile giudizio di questo Ente, riscontrare una mancata regolare esecuzione del servizio, o un mancato raggiungimento delle percentuali minime di RD previste dalla vigente normativa, senza che ciò possa essere motivo di richiesta di risarcimento di alcun tipo;
- 10) Di stabilire che, ove nel frattempo il procedimento di gara per l'affidamento del servizio da parte della SRR, ovvero la procedura comparativa di cui alle note prot. 982/19 e prot. 2412/19, sia stato completato e la consegna del medesimo si avvenuta, cesseranno in pari data gli effetti della presente ordinanza, ovvero in caso di sopravvenute disposizioni che il competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti vorrà impartire ai Comuni, alla luce della riunione del 7 Dicembre 2018, tenutasi presso il suddetto Dipartimento, e del vuoto istituzionale creatosi a seguito dell'O.P.R.S. n.7/Rif del 03.12.18 che autorizza la gestione Commissariale allo svolgimento del servizio fino al 31/01/2019, l'attuale gestore Progitec s.r.l., provvederà alla immediata sospensione dell'attività con le modalità richieste dal Responsabile del IV Settore, avendo cura, comunque, di impedire la interruzione del servizio, nel qual caso verrebbero applicate le penalità previste nel precedente affidamento, e la medesima Ditta non avrà nulla a pretendere dalla cessazione anticipata del servizio.
- 11) Alla Polizia Municipale, per fare rispettare la presente Ordinanza, di porre in essere ogni idonea attività di vigilanza e costante monitoraggio di tutto il territorio comunale, anche alla luce delle relative previsioni di cui all'O.P. n. 08/Rif/ 2018.

DISPONE

che copia della presente sia notificata alla Ditta Progitec di Lapiana Angelo & C. s.r.l., con sede in Castel di Iudica (CT), Via Bivio San Giuseppe n. 4, ai Responsabili del II, del IV e del V Settore, al fine di assumere gli atti necessari e consequenziali alla presente ordinanza, all'ATO ME4 S.p.A. Società in liquidazione, alla S.R.R. Messina Area Metropolitana.

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione Trasparenza dell'Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione;

L'invio della presente: al Presidente della Regione Siciliana, affinchè possa valutare, ai sensi e per gli effetti dell'art.191 comma 4 – seconda parte - del D.lgs n. 152/2006, la ricorrenza dei presupposti che legittimano la eventuale prosecuzione del servizio di che trattasi, oltre il termine di 18 mesi, laddove – medio tempore – non si sia pervenuti all'aggiudicazione della nuova gara indetta sia dalla SRR e sia la procedura comparativa ed al consequenziale affidamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, al Ministro della Salute, Al Ministro della Attività Produttive, a S.E. il Prefetto di Messina, , all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Reg.le delle Acque e dei Rifiuti, alla locale Stazione dei Carabinieri, all'ASP 5 di Messina, al Segretario Generale del Comune di Giardini Naxos.

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità e informazione mediante pubblicazione sul sito all'Albo Pretorio on - line e nella sezione Trasparenza dell'Ente.

Che la struttura Amministrativa competente è il Settore IV.

Contro la presente ordinanza è ammesso, ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.



Il Sindaco
Pancrazio Lo Turco